

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 92 - 8921/2015

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI SAUZE D'OU LX - OTTAVA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Sauze d'Oulx:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G. R. n. 54-38103 del 23/10/1984 e successivamente modificato con due Varianti strutturali, approvate, rispettivamente, con Deliberazione G. R. n. 10-22546 del 29/09/1997 e n. 7-2198 del 20/02/2006 di adeguamento al P.A.I.;
- ha approvato sette Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 1 del 26/02/2015, il Progetto Preliminare dell'ottava Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Provincia in data 17/03/2015 (pervenuto il 19/03/2015), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal settimo comma del citato articolo 17;
(Prat. n. VP/005/2015);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 789 abitanti nel 1971, 918 abitanti nel 1981, 938 abitanti nel 1991, 984 abitanti nel 2001 e 1.111 nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in lieve incremento, specie nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale: 1.731 ettari in territorio di montagna, dei quali solo 4 presentano pendenze inferiori al 5%; 481 ettari hanno pendenze comprese tra il 5% ed il 25% (28% del territorio comunale) e 1.246 ettari (72% circa del territorio), presentano pendenze superiori al 25%; il 55% circa del territorio comunale (949 ettari) è coperto da aree boscate;
- è compreso nell'Ambito 19 di approfondimento sovra comunale "Alta Val Susa", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

(infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);

- appartiene all'Unione Montana "*Comuni Olimpici – Via Lattea*";
- è compreso nel "*Piano Strategico dei territori interessati alla linea ad Alta Capacità Torino-Lione*" nella macro-area "*Alta Val Susa*";
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- è individuato dal P.T.C.2 quale centro storico di interesse provinciale;
- il territorio comunale è individuato dal P.T.R. e confermato dal P.T.C2 quale centro incluso in bacini sciistici di livello provinciale, facendo rilevare la presenza di bacini/piste per lo sci;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 173 del Colle dell'Assietta, n. 214 di Sauze d'Oulx e n. 236 della Stazione Alpina;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Cran, Rio Tiretta;
 - i dati sul dissesto idrogeologico indicano: frane areali per circa 1.546 ha (89% del territorio comunale); dissesti lineari per 35,6 km;
 - è classificato *sismico* ai sensi della Legge n. 64 del 2/02/1974 ed in *classe 3* dalla D.G.R. 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (procedure punti 4, 5, 7, 8);
- tutela ambientale:
 - il territorio comunale è interessato, su una superficie di 54,8 ettari, dall'Area Protetta Regionale Istituita, denominata "*Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand*" e per una superficie pari a 50,1 ettari dal Biotopo Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "*HABITAT*" - BC 10010 "*Gran Bosco di Salbertrand*";

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 1 del 26/02/2015 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

- attribuzione di una quota di volumetria pari a 2.200 mc a destinazione residenziale, resa "*disponibile*" con la precedente settima Variante parziale, all'area urbanistica "*AP/MR – Zone a destinazione alberghiera o paralberghiera comprendenti edifici esistenti*" di pertinenza del "*Gran Hotel Besson*", localizzata in Via del Rio, nel Capoluogo di Sauze d'Oulx; l'area oggetto di variante ricade in classe IIIb2 SOX (assimilabile alla classe II) di pericolosità geomorfologica;
- modifica e integrazione delle Norme di Attuazione all'art. 10.2 "*Le zone AP e AP/MR a destinazione alberghiera o paralberghiera comprendenti edifici esistenti*", conseguenti ai contenuti previsti dalla Variante;

Alla variante **non** risultano allegate:

- la relazione geologica relativa all'area e ai tipi di intervento previsti;
- una esaustiva verifica di compatibilità acustica, ai sensi della L.R. 52/2000 s.m.i.;

verificato che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 1 del 26/02/2015 di adozione della Variante:
 - **non contiene** *"la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;*
 - **contiene** un prospetto numerico che evidenzia *"....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";*

dato atto che, ai fini della procedura di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica):

- i contenuti di Variante sono stati sottoposti alla fase di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. come previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla L.R. 56/1977 come modificata dalle LL.RR. n. 3 e n. 17 del 2013;
- è stato trasmesso al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, in qualità di Ente competente in materia ambientale, il Documento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, relativa alla proposta dell'ottava Variante Parziale al P.R.G.C.;
- il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 013110/2015/LB8 del 28 gennaio 2015, ha espresso il proprio parere di competenza, che ha trasmesso al Comune e all'Organo Tecnico;
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale competente con provvedimento in data 25 febbraio 2015 ha dichiarato la non assoggettabilità alla V.A.S. della Variante in oggetto, previo consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazione sulla base degli Atti costituenti la Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan del 30/10/2014 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri Metropolitan, a seguito della consultazione elettorale del 12/10/2014, come da Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale del 13/10/2014;

visto il comma 8, art. 1, della citata legge n. 56/2014, il quale prevede che *"il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al*

funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni stabilite dallo statuto";

visto l'art. 1, comma 16, della legge n. 56/2014, che prevede che alla data del 1° gennaio 2015:

- *"il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie, di cui ai commi da 44 a 46" della citata legge n. 56/2014;*
- *ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia";*
- *le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano" ;*

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 dell'art. 1 della citata legge;

dato atto del ruolo che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. n. 267/2000)

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 13;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 02 maggio 2015;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 07 aprile 2015;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il comma 8 dell'art. 1 della Legge 7 aprile 2014 n. 56;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell'art. 49, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, che in merito al progetto preliminare dell'ottava Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Sauze d'Oulx, adottato con deliberazione C.C. n. 1 del 26 febbraio 2015, non presenta incompatibilità con il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia** (dal 01/01/2015 Città Metropolitana) "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. di dare atto che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;

3. **di trasmettere** il presente decreto al Comune di Sauze d'Oulx per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 13 aprile 2015

per Il Sindaco della Città Metropolitana di Torino
(on. Piero Franco Rodolfo Fassino)

Il Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino
(avv. Alberto Avetta)